

COMUNE DI MISILMERI (Provincia di Palermo)

COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione “Riconoscimento fuori bilancio, di cui all’articolo 194, comma 1 lettera e) del TUEL - formatosi per la mancata liquidazione della fattura 16/11/A emessa dalla Coop. Soc. Villa Primavera, corrente in Cefalù Diana.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PREMESSO

Che in data 11 dicembre 2015 è stata consegnata al Presidente del Collegio dei Revisori la richiesta di parere riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui in oggetto;

Che il Comune di Misilmeri a seguito di provvedimento del Tribunale dei Minori di Palermo del 07/11/2007 e del 09/07/2008 ha provveduto all’inserimento di una minore presso la comunità alloggio “Andrea” gestita dalla Soc. Coop. Sociale Villa Primavera per il periodo 01/05/2009 – 12.09.2011;

Che in capo al Comune grava sia l’obbligo previsto dall’articolo 3 della L.R. 1/79 sia quello previsto dalla L.R. 22/86 articolo 3 lettera n) ed in particolare questo ultimo prevede che l’intervento di ricovero debba essere a carico dell’Ente;

Che la Cooperativa Sociale Villa Primavera a fronte del ricovero di cui sopra , ha emesso la fattura n. 16/11/A del 08/07/2011, per un importo pari a €. 4.682,32 per il periodo intercorrente dal 01/05/2011 al 30/06/2011;

Che in data 20/05/2015 la Soc. Coop. Villa primavera h sollecitato il pagamento della fattura evidenziando che la stessa era stata trasmessa con raccomandata n. 13964179181-5 del 11/11/2011 e avvertendo l’Ente che trascorsi infruttuosamente 30 giorni dl ricevimento della richiesta di pagamento avrebbero proceduto al recupero coatto delle somme;

CONSIDERATO

Che può procedersi al riconoscimento del debito solamente nei limiti nei quali il bene o il servizio acquisito rientrino “nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza” e venga accertata, con delibera motivata, sia l’utilità del bene o del servizio che l’arricchimento che l’attività ha comportato per l’ente (art. 194, co. 1, lett. e);

Che il riconoscimento del debito fuori bilancio che derivi dall’acquisizione di un bene o servizio in



assenza di impegno di spesa risulta essere, possibile, sempreché sussistano le condizioni previste dalla norma suindicata;

Che tale regolarizzazione, però, non opera automaticamente in quanto viene demandata al Consiglio dell'ente la valutazione discrezionale in ordine alla sussistenza, in concreto, dei presupposti della norma e solo in caso positivo potrà procedersi all'effettivo riconoscimento;

Che il legislatore ha richiesto che venga accertata e dimostrata il requisito dell'“utilità” della prestazione, senza peraltro potere rinvenire nella legislazione vigente una precisa nozione della fattispecie, demandando alla delibera consiliare di riconoscimento l'individuazione dei requisiti delle spese in questione, in un ottica di efficienza, efficacia e buona amministrazione.

ESAMINATA

la proposta del responsabile dell'area 3 Sociale ritenuta la stessa sufficientemente argomentata:

VISTI

I pareri di regolarità e contabile rilasciati dai responsabili dell'area 3 e 2

SI ESPRIME – parere favorevole all'approvazione del debito fuori bilancio di che trattasi.

ricorda, che l'obbligazione al pagamento deve essere assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

invita l'Ente a trasmettere, in virtù di quanto previsto dall'art. 23, comma 5°, della legge 289/2002, il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Misilmeri li

IL COLLEGIO DEI REVISORI

